

➔ CHE COS'È IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E CHI PUÒ UTILIZZARLO

Il ravvedimento operoso è una procedura di versamento spontaneo del contribuente attraverso la quale possono essere regolarizzate situazioni di mancato, parziale o ritardato pagamento dell'imposta dovuta.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, sia persone fisiche che persone giuridiche.

Per poterne usufruire è necessario che:

- la violazione non sia già stata constatata e notificata, con apposito avviso di accertamento, a chi l'ha commessa

oppure

- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche
- non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore.

➔ IN COSA CONSISTE LA REGOLARIZZAZIONE ED ENTRO QUANDO PUÒ ESSERE EFFETTUATA

Gli errori, le omissioni, i ritardi e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'**imposta** dovuta
- degli **interessi**, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della **sanzione** in misura ridotta.

La disciplina del ravvedimento operoso è stata recentemente modificata dal D. Lgs. 14/06/2024 n. 87, a seguito del quale è necessario distinguere fra due diversi regimi di applicazione del ravvedimento operoso a seconda della data in cui è stata commessa la violazione (omesso versamento):

RAVVEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI (OMESSO VERSAMENTO) COMMESSE FINO AL 31/08/2024

RITARDO	TIPO RAVVEDIMENTO	SANZIONE RIDOTTA
Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza	Ravvedimento "sprint" (1/15 della metà della sanzione ordinaria*)	0,1% giornaliero per n. gg di ritardo
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza	Ravvedimento breve (1/10 della metà della sanzione ordinaria*)	1,5%
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza	Ravvedimento intermedio (1/9 della metà della sanzione ordinaria*)	1,67%

Dal 91° giorno successivo alla scadenza fino al 30/06 dell'anno successivo al mancato pagamento	Ravvedimento lungo (1/8 della sanzione ordinaria**)	3,75%
Entro il 30/06 del secondo anno successivo al mancato pagamento	Ravvedimento "lunghissimo" (Tipo 1) (1/7 della sanzione ordinaria**)	4,29%
Dopo il 30/06 del secondo anno successivo al mancato pagamento	Ravvedimento "lunghissimo" (Tipo 2) (1/6 della sanzione ordinaria**)	5,00%

* Ai sensi del decreto legislativo n. 158/2015 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (concetto di lieve ritardo), il calcolo delle sanzioni da ravvedimento, è effettuato riducendo alla metà la sanzione ordinaria.

** Per le violazioni (omesso versamento) commesse a partire fino al 31/08/2024 la sanzione ordinaria è del 30%

RAVVEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI (OMESSO VERSAMENTO) COMMESSE DAL 01/09/2024

RITARDO	TIPO RAVVEDIMENTO	SANZIONE RIDOTTA
Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza	Ravvedimento "sprint" (1/15 della metà della sanzione ordinaria*)	0,083% giornaliero per n. gg di ritardo
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza	Ravvedimento breve (1/10 della metà della sanzione ordinaria*)	1,25%
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza	Ravvedimento intermedio (1/9 della metà della sanzione ordinaria*)	1,39%
Dal 91° giorno successivo alla scadenza fino al 30/06 dell'anno successivo al mancato pagamento	Ravvedimento lungo (1/8 della sanzione ordinaria**)	3,125%
Dopo il 30/06 dell'anno successivo al mancato pagamento	Ravvedimento "lunghissimo" (1/7 della sanzione ordinaria**)	3,57%
Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218	1/6 della sanzione ordinaria**	4,17%

* Ai sensi del decreto legislativo n. 158/2015 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (concetto di lieve ritardo), il calcolo delle sanzioni da ravvedimento, è effettuato riducendo alla metà la sanzione ordinaria.

** Per le violazioni (ritardato o omesso versamento) commesse a partire dal 01/09/2024 la sanzione ordinaria è del 25%

In tutti i casi, per “giorno di scadenza” si intende la data in cui scade il termine utile per il versamento dell’imposta (es. per l’IMU è il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo). Il ritardo decorre quindi dal giorno successivo a tale data.

COME FARE IL VERSAMENTO

Per il versamento occorre utilizzare il modello F24 indicandovi:

- il **codice** relativo al **tributo** che si va a regolarizzare (cod. **3918 per l’IMU**)
- il codice dell’ente: per il Comune di Firenze è **D612**
- una **“X”** sulla casella “ravvedimento”
- una **“X”** sulla casella “acconto” oppure “saldo” a seconda di quale rata si intende regolarizzare
- il **numero di immobili** a cui si riferisce il ravvedimento operoso
- l’**anno** a cui si riferisce il versamento che si intende regolarizzare
- l’**importo totale** da versare, **comprensivo di sanzioni** (calcolate come esposto nella tabella sopra riportata) **e interessi** (calcolati, secondo il tasso legale annuo vigente, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito)